



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 del 05.05.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA - PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI.

L'anno duemiladieci e questo giorno cinque del mese di maggio alle ore 15.00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Mario Moschetti	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott.ssa MARIA ELENA TANDA incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che l'Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, ha richiesto con nota in data 24/03/2010, al Comune di Lecco la disponibilità ad attivare percorsi di tirocinio formativo rivolti a studenti dell'Ateneo, nei limiti previsti dall'art. 1 comma 3 del D.M. 142/1998 ed ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196/1997;
- Rilevato che il Comune di Lecco è interessato ad attivare i percorsi di tirocinio e che a seguito delle valutazioni effettuate e dei contatti con la predetta Università ha ritenuto opportuno che la validità della convenzione sia di durata triennale, in conformità anche ai tempi di convenzione osservati ad oggi ed alla bontà delle precedenti esperienze avute con il predetto Ateneo;
- Considerata l'opportunità di collocare le suddette esperienze di tirocinio in continuità con la realizzazione di alcuni progetti già presenti all'interno dell'Ente, a tutti i settori interni all'Ente;
- Visto che per l'attuazione di detti progetti è necessaria la stipulazione di apposita convenzione, prevista dall'art. 3, 5° comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.03.1998, n. 142, recante norme sui tirocini formativi e di orientamento in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24.06.1997, n. 196;
- Ritenuto, pertanto di stipulare una convenzione quadro tra le due parti, come da allegato schema di convenzione fatto pervenire dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca (All. 1);
- Considerato che lo svolgimento dei tirocini non comporta per il Comune di Lecco alcun onere finanziario per l'Ente, né obblighi diversi da quelli riportati nell'allegata convenzione;
- Visto l'art. 141, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
- Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione con l'Università degli Studi di Milano, di tirocinio di formazione ed orientamento composta da n. 12 articoli e redatto ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997;
- 2) di autorizzare lo svolgimento di tirocini presso i Servizi del Comune di Lecco, da parte di studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Milano;
- 3) di autorizzare il dirigente del Settore Servizi Istituzionali a sottoscrivere la convenzione;

- 4) di disporre che l'attività di gestione del progetto formativo verrà seguita di volta in volta dal direttore di settore presso cui lo studente effettuerà il tirocinio, previo coordinamento del Settore Servizi Istituzionali.

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000.

I.D.n. 46290P7

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** si esprime parere:


Favorevole sulla proposta di deliberazione I.D. n. 46290P7 del 27/06/2010

Lecco, _____

IL DIRETTORE DI SETTORE

Dott. Angelo Falbo





CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Marcello Fontanesi, nato a Roma il 13.08.1939,

E

Il Comune di, codice fiscale e Partita I.V.A. n., con sede legale in....., via....., nella persona del....., nato ail

P R E M E S S O

che la normativa vigente, consente alle Università di avviare gli studenti ed i laureati/diplomati universitari presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dei corsi di laurea, specialistica e non, da studenti dei corsi post laurea e da laureati – compresi coloro che hanno conseguito un titolo post laurea - da non più di diciotto mesi dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, nel seguito denominata Università, presso il....., nel seguito denominato Soggetto Ospitante.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non

dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico Progetto allegato alla presente Convenzione. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili del Soggetto Ospitante incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto. Qualora una delle due parti del presente contratto fosse destinataria di finanziamenti pubblici e/o privati relativi al progetto di stage, resterà titolare e gestore del finanziamento stesso.

Art. 4

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile).

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo o di orientamento di cui al precedente art. 3.

Art. 5

L'Università si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto Ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 7

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Impresa ospitante.

Art. 8

Al termine del tirocinio il Soggetto Ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione

relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

Art. 9

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

Art. 10

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 11

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione, la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano,

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Società/Ente


Il Rettore
(Prof. Marcello Fontanesi)

.....

.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA ELENA TANDA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 10 MAG. 2010 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 5 MAG. 2010, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 10 MAG. 2010

Li, 10 MAG. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE